

**N. 00087/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00100/2009 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 100 del 2009, proposto da:
Diaverum Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Albe',
Graziella Pol, con domicilio eletto presso Graziella Avv. Pol in Latina,
viale dello Statuto 41;

contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale Ausl di Latina, rappresentato e difeso
dall'avv. Daniela Bellasai, con domicilio eletto presso Daniela Avv.
Bellasai in Latina, c/o Avv.Ra Asl via Nervi;

nei confronti di

Centro Dialisi Monte San Biagio S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv.
Maria Carmina Stabile, con domicilio eletto presso Maria Carmina Avv.
Stabile in Latina, via Cicerone,27;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Direttiva della AUSL di Latina -Direzione Sanitaria Prot. n.
11/23550 del 3 dicembre 2008 per la soppressione del terzo turno di
Dialisi presso il Centro Ambulatoriale di Emodialisi di Diaverum italia
S.r.l. sito in Fondi, via Arnale Rosso, n. 124.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Azienda Unita' Sanitaria Locale Ausl di Latina;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Centro Dialisi Monte San Biagio S.r.l.;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso non sia assistito da apprezzabili profili di fondatezza in quanto la ricorrente pare attualmente svolgere attività di dialisi a favore di un numero di assistiti superiore a quello autorizzato dall'amministrazione e consentito dal punto 12.2 lettera e) della delibera G.R. 3 marzo 1998, n. 619, cosicchè la determinazione dell'a.s.l. impugnata pare giustificata dalla esigenza di ricondurre tale attività nel limite prefissato di 4 pazienti per ogni posto-dialisi;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, respinge l'istanza di tutela cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26/02/2009 con l'intervento dei signori:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Maria Grazia Vivarelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2009

IL SEGRETARIO